SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1971

(57ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere » **(1582)** *(D'iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri; Storchi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)* (1):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 704 705, 707 e *passim*
BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 705, 707
CATELLANI 706, 709
COLLEONI 705
FUSI 704, 708
GATTO Simone 707
LATANZA 705
MINNOCCI, *relatore alla Commissione* 706, 707, 708
TRABUCCHI . . . . . 704, 707, 708 e *passim*

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei » **(1739)** *(D'iniziativa dei deputati Romanato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE . . . . . 709, 710, 711 e *passim*
BERLANDA 720
BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 712, 713, 716
COLLEONI . . . . . *Pag.* 714, 718
DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 715
GATTO Simone 716
LATANZA 710, 714, 716
MINNOCCI, *relatore alla Commissione* . 711, 712 714 e *passim*
PEGORARO . . . . . 713, 717, 719 e *passim*
VERONESI 712, 713, 716

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere ».

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Alessandrini, Banfi, Berlanda, Bertone, Bonadies, Brugger, Catellani, Colleoni, De Dominicis, De Vito, Farabegoli, Fusi, Gatto Simone, Latanza, Mammucari, Minnocci, Scipioni, Trabucchi, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Dosi, Noè e Sotgiu sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Ricci, Pasquale Valsecchi e Pegoraro.

Intervengono i sottesegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bia-

gioni e per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

S C I P I O N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

P R E S I D E N T E . Onorevoli senatori, prima di iniziare i nostri lavori ritengo sia doveroso, da parte di tutta la 9ª Commissione, rivolgere un invito al Presidente del Senato affinchè con un comunicato risponda al modo con il quale, nella prima pagina del quotidiano « Il Messaggero » di oggi, oltre che in altri quotidiani, si è data notizia dei lavori parlamentari attualmente in corso. Non è infatti tollerabile che, mentre il Senato è impegnato in una dura attività per la discussione di importanti disegni di legge tanto in Assemblea che nelle Commissioni (ieri erano qui presenti più di venti senatori) venga svolta una propaganda denigratoria dell'attività parlamentare.

Potremmo noi stessi ribattere alle accuse che ci vengono rivolte ma ritengo che la nostra protesta avrà un diverso valore se, a nome di tutto il Senato, verrà fatta dal presidente Fanfani.

Poichè nessuno domanda di parlare, rimane inteso che la Commissione accoglie all'unanimità la proposta da me avanzata.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere » (1582), d'iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri; Storchi ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fracanzani, Giraudi, Romanato, Storchi, Miroglio, Giordano, Girardin, Bodrato; Storchi, Girardin, Gui, Miotti, Carli Amalia e Fracanzani: « Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere » già approvato dalla Camera dei deputati.

Come certamente la Commissione ricorda, nella seduta di ieri abbiamo deciso di rinviare ad oggi il seguito dell'esame del disegno di legge per consentire la predisposizione di una più adeguata formulazione dell'articolo aggiuntivo 4-*bis* proposto dal senatore Trabucchi.

Desidero ora dar lettura di una nuova formulazione dello stesso articolo 4-*bis* proposta dal sottosegretario Biagioni sulla quale la Commissione è invitata ad esprimere il proprio avviso: « L'efficacia dei contratti di locazione di cave e torbiere e di quelli che comunque abbiano per oggetto l'escavazione di cave e torbiere è subordinata al parere favorevole del Distretto minerario competente per territorio.

Detto Ufficio, nell'esprimere il parere, dovrà tener conto della necessità di opere a difesa del suolo e dell'ambiente, delle misure da adottare a tutela della salute e incolumità dei lavoratori, degli obblighi che in relazione a ciò saranno stati stabiliti in contratto a carico del soggetto che avrà il godimento della cava o torbiera, e della congruità del canone in relazione alla prevedibile resa della cava o della torbiera ».

T R A B U C C H I . Mi pare che questa riformulazione dell'articolo proposta dal rappresentante del Governo sia accettabile.

F U S I . Onorevole Presidente, a me pare invece che, con la formulazione proposta dal sottosegretario Biagioni, torniamo al punto di partenza e, per di più, peggioriamo e non miglioriamo il testo del provvedimento in quanto vi introduciamo nuovi elementi di contraddizione.

Se non vado errato, nel corso della discussione svoltasi ieri sull'articolo 4-*bis* proposto dal senatore Trabucchi molti colleghi fecero rilevare che era inconcepibile predisporre un provvedimento cosiddetto « quadro » nel quale i poteri decisionali in materia non fossero demandati alle Regioni.

Di fronte alla nuova formulazione dell'articolo 4-*bis* proposta dal rappresentante del Governo c'è da dire che, purtroppo, vi si rispecchia l'abituale mentalità burocratica del Ministero dell'industria che a nessun costo

vuole modificare certe situazioni. Infatti, ridare certi poteri ai distretti minerari — che sappiamo tutti benissimo come finora hanno funzionato,— è in contraddizione con le disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione che afferma invece che detti compiti rientrano nella competenza delle Regioni.

Ecco dunque che, di fronte a queste palesi storture, non posso far altro che ripetere quanto ho avuto già modo di dire: più si va avanti nell'esame di questo provvedimento e più ci convinciamo che si vuole approvare una legge che, in realtà, non cambia niente e che, anzi, aggiunge ulteriori difficoltà di intervento in questo campo per le Regioni.

Ci dichiariamo dunque nettamente contrari alla proposta avanzata dal sottosegretario Biagioni che riteniamo in contrasto con i princìpi che il provvedimento stesso vuole affermare.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Chiarisco subito al senatore Fusi che, se in questa nuova formulazione dell'articolo 4-*bis* non si è fatto alcun riferimento all'istituto regionale, ciò è dovuto al fatto che un riferimento di tal genere avrebbe reso inoperante la norma fino a quando non fosse intervenuta la legge regionale.

Spetta comunque alla Commissione decidere in merito alla proposta da me fatta.

C O L L E O N I . Senza dubbio il problema sollevato dal senatore Trabucchi con l'articolo 4-*bis* è importante e gliene posso dar atto in quanto ho una personale esperienza del lavoro che si svolge nelle cave e nelle torbiere.

Nella mia provincia, ad esempio, vi è una zona mineraria tra le più eclettiche d'Italia e se non venissero posti in essere certi controlli ed interventi relativamente all'escavazione e non venissero stabiliti equi canoni in relazione alla resa accadrebbe, come ha giustamente fatto rilevare il senatore Trabucchi, che quanti hanno in godimento cave o torbiere non farebbero mai lavori di ricerca, ma si limiterebbero a sfruttare le vene migliori senza alcuna cura per la struttura mineraria della zona e senza preoccuparsi della salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori.

Ecco perchè anche a me pare giusto che venga chiamata in causa la competenza del distretto minerario il quale, pure se criticabile sotto molti punti di vista, è tuttavia in grado di impostare in modo tecnicamente giusto certi problemi relativi all'escavazione ed alle condizioni di lavoro degli operai.

Nella fase attuale, senatore Fusi, è in grado l'istituto regionale di avere competenza in questa materia? Direi assolutamente di no, anche se nulla vieta in futuro, che i distretti minerari possano passare sotto la competenza della Regione quando questa sarà in grado di svolgere questo compito.

P R E S I D E N T E . Concordo con le osservazioni svolte dal senatore Colleni a sostegno della proposta del senatore Trabucchi: tuttavia, mi sembra in parte fondata anche l'argomentazione del collega Fusi.

È vero, come ha sostenuto il sottosegretario Biagioni, che attualmente l'unica autorità competente in materia sono i distretti minerari, ma una volta che approviamo un provvedimento nel quale si dice che le attività legislative delle regioni a statuto ordinario devono ispirarsi a determinati princìpi ritengo che tale criterio debba essere seguito in tutti i casi.

Comunico comunque alla Commissione che il senatore Catellani, per cercare di risolvere la questione, propone di modificare il testo suggerito dal sottosegretario nel senso di far iniziare l'articolo 4-*bis* nel seguente modo: « Fino a quando le regioni non avranno adottato le norme ispirate ai princìpi fissati dalla presente legge l'efficacia dei contratti di locazione... ».

C O L L E O N I . Sono d'accordo.

L A T A N Z A . Mi dichiaro anche io favorevole alla proposta del senatore Trabucchi e condivido le argomentazioni del senatore Colleoni, tenendo presente che, se non vado errato, i distretti minerari il più delle volte finiscono con l'abbracciare — come competenza territoriale — anche più regioni.

Ora, pur ammesso che le regioni fossero nel pieno esercizio delle proprie funzioni, attribuire, sbriciolare questa competenza specifica affidandola, per l'appunto, alle regioni, ritengo che possa essere pregiudizievole.

Quindi io, a nome della mia parte politica, mi dichiaro favorevole alla formulazione di cui è stata data dianzi lettura, perchè, anche ammessa la validità e l'efficienza di tutto l'apparato regionale, se ad un certo momento due regioni confinanti statuiscono in maniera diversa l'una dall'altra, ciò va a detrimento di una buona applicazione delle norme in esame.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione.* A me sembra che si sia caduti in un equivoco, a meno che non vogliamo annullare tutto ciò che abbiamo deciso ieri e per cui avremmo dovuto solo studiare una adeguata formulazione dell'articolo in esame, migliore cioè di quella improvvisata al momento. Ieri, infatti, sulla pertinenza dell'articolo aggiuntivo proposto dal collega Trabucchi ci eravamo dichiarati tutti d'accordo ed io avevo avanzato solo due osservazioni: una in merito all'attribuzione di certi compiti ai distretti minerari; l'altra sulla congruità del canone, che a mio giudizio andava meglio specificato; comunque eravamo tutti concordi, ripeto, sul fatto che i compiti in questione fossero attribuiti alle regioni, rilevando che, mentre per le miniere la competenza appartiene allo Stato, per quanto riguarda le cave e le torbiere l'articolo 117 della Costituzione attribuisce la competenza alle regioni. Anzi, per la verità, al termine di quella discussione avevo riformulato l'articolo aggiuntivo del senatore Trabucchi, ma in una maniera del tutto diversa da quella che ci viene oggi presentata: non ci si è limitati, cioè, a modificare — come si doveva — la forma, ma si è intaccata la sostanza dell'articolo stesso; e debbo lamentare l'accaduto, poichè, mentre l'aiuto tecnico del Ministero è apprezzabile per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, nella prima parte di esso si torna a parlare di distretti minerari, sconfessando così, come ho già detto, i nostri accordi di ieri mattina.

Tra l'altro non comprendo questo ripensamento. Noi stiamo elaborando un provvedimento-quadro per le cave e le torbiere: la competenza in merito — lo ripeto ancora una volta — appartiene alle regioni... come si fa ad inserire in tale competenza un organo statale? Le regioni, nel formulare la loro legge in argomento, potrebbero stabilire che i compiti relativi siano assolti da un organo dello Stato, oppure ritenere opportuno un parere dei distretti minerari in proposito; ma che i compiti vadano attribuiti ad esse non v'è dubbio di sorta.

Questo il motivo per cui mi esprimo in senso contrario all'attuale formulazione dell'emendamento; così come sono contrario all'emendamento proposto dal collega Catellani, che cerca di risolvere la questione temporaneamente, ma introducendo in definitiva nel provvedimento un qualcosa che non ci farebbe molto onore.

C A T E L L A N I . Direi che è una norma transitoria.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione.* Ma non capisco a che serva la norma transitoria. Finchè il provvedimento non viene approvato le regioni non possono fare nulla; dal momento in cui viene approvato, le regioni potranno agire e, se non lo faranno, la responsabilità non sarà più nostra ma loro: non vedo quindi perchè introdurre l'emendamento in esame, che non può neanche operare immediatamente, ma opererà, ovviamente, dal momento in cui la legge entrerà in vigore.

C A T E L L A N I . Vorrei chiarire il significato dell'emendamento. Noi siamo d'accordo sul principio di affidare la materia alla competenza regionale; ma non essendo le regioni attualmente attrezzate, non disponendo neanche di uffici, daremmo vita ad una norma del tutto inoperante. Deleghiamo quindi ad esse la materia ma, finchè non saranno in grado di gestirla, dovranno occuparsene i distretti minerari; in seguito, non appena avranno provveduto ad istituire gli uffici o gli enti incaricati della materia, le regioni ne assumeranno la competenza piena

ed i distretti cesseranno il loro compito nel settore specifico.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione.* Se l'emendamento del collega Catellani ha questo significato, sono d'accordo.

T R A B U C C H I . Anch'io lo avrei inteso in questo senso.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei chiedere un chiarimento, per evitare ogni confusione. Il contenuto dell'articolo 7 è norma transitoria o norma cogente, norma-quadro?

P R E S I D E N T E . Mi sembra assolutamente chiaro che esso pone un principio cui le regioni debbono ispirarsi nella loro attività normativa, per cui è norma cogente.

G A T T O . Vorrei esprimere la mia perplessità a proposito dell'efficacia vincolante del parere del distretto minerario. Infatti può essere necessario richiedere il parere di un organo senza che tale parere costituisca indicazione tassativa. L'organismo politico che l'ha richiesto può regolarsi diversamente, assumendosene naturalmente la responsabilità.

Ora nell'emendamento del collega Trabucchi mi sembra che la subordinazione della validità dei contratti al parere favorevole del distretto minerario conferisca al distretto stesso un effettivo potere, in realtà maggiore di quello che riteniamo si debba attribuire all'organismo politico.

Io non potrei suggerire sul momento un'altra formulazione; però rendiamoci conto del fatto che con quella in discussione faremmo dipendere tutta l'efficacia dei contratti dal parere dell'organismo tecnico.

T R A B U C C H I . Evidentemente, con l'aggiunta proposta dal collega Catellani, la norma costituisce più che mai una statuizione transitoria; comunque è importantissimo acquisirla, anche provvisoriamente, in quanto detta i principi ai quali dovranno attenersi le regioni, ciò penso non solo per i motivi esposti dal collega Colleoni ma anche perchè sarebbe completamente inutile dar vita ad una normativa che non contemplasse anche la posizione di coloro i quali debbono estrarre i materiali dalle cave, e che rischiano di dover sottostare a contratti-capestro.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione.* Rileggendo attentamente la formulazione dell'articolo aggiuntivo, noto che l'emendamento proposto dal collega Catellani verrebbe a snaturarne lo spirito. Proporrei pertanto di tornare alla formulazione da me originariamente proposta, che mi sembra molto più adatta.

P R E S I D E N T E . In realtà questa norma andava introdotta nell'articolo 1 che però abbiamo già votato; pertanto, in sede di coordinamento si provvederà ad inserirla nel punto giusto.

Ora propongo di sospendere la seduta per dare modo ai colleghi di formulare il testo dell'emendamento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,55*).

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che il senatore Trabucchi ha presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 4 un articolo 4-*bis* del seguente tenore:

« Le leggi regionali determinano le condizioni per l'efficacia dei contratti di locazione di cave e torbiere e di quelli che abbiano comunque per oggetto l'escavazione di cave e torbiere, stabilendo che tale efficacia sia subordinata all'accertamento che nei contratti medesimi siano riportati gli obblighi contenuti nel provvedimento di autorizzazione e che il canone pattuito sia congruo, tenendo conto della prevedibile resa della cava o della torbiera ».

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Trabucchi.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione.* Perchè stabilire nella legge che nei contratti devono essere riportati gli obblighi contenuti nel provvedimento di autorizzazione? È evidente che non si potrà mai stipulare un contratto che sia in qualche modo in contrasto con l'autorizzazione concessa, perchè se così fosse il contratto non sarebbe valido.

T R A B U C C H I . Il contratto non sarebbe efficace se non riportasse tutte queste norme.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione.* La mia osservazione è di carattere puramente formale. Comunque mi dichiaro favorevole all'emendamento. In sede di coordinamento la norma in esame — ove accolta — dovrebbe essere aggiunta al terzo comma del già approvato articolo 1.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Trabucchi, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Secondo la proposta di coordinamento fatta dal relatore metto in votazione il testo coordinato dell'articolo 1 e con alcune altre modifiche di carattere esclusivamente formale, il testo dell'articolo 1 dovrebbe rimanere così formulato:

Art. 1.

L'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di cave e torbiere, di cui all'articolo 117 della Costituzione, deve ispirarsi ai princìpi di cui ai seguenti commi.

Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo; la relativa coltivazione, tuttavia, è subordinata ad autorizzazione, da rilasciarsi dagli organi della Regione, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, il Distretto minerario, la Soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'Ufficio del genio civile, nonchè le Amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio

Le leggi regionali stabiliscono norme per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione nonchè per le condizioni dell'esercizio delle cave e delle torbiere, tenuto conto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonchè della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi e dei preminenti interessi generali; prevedono termini perentori per l'espletamento degli adempimenti istruttori; disciplinano la procedura per la messa in coltivazione delle cave e delle torbiere trasferite nel patrimonio indisponibile della regione a seguito del loro mancato o insufficiente sfruttamento; prevedono la sistemazione del suolo al termine della coltivazione; dettano disposizioni transitorie per le attività in atto, e determinano le condizioni per l'efficacia dei contratti di locazione delle cave e delle torbiere e di quelli che abbiano comunque per oggetto l'escavazione delle cave e delle torbiere, stabilendo che tale efficacia sia subordinata all'accertamento che nei contratti medesimi siano riportati gli obblighi contenuti nel provvedimento di autorizzazione e che il canone pattuito sia congruo, tenendo conto della prevedibile resa della cava o della torbiera.

Metto ai voti il testo coordinato dell'articolo 1.

(*È approvato*).

F U S I . Il Gruppo comunista voterà contro l'approvazione del disegno di legge per le ragioni più volte manifestate nel corso della discussione. Mentre, infatti, il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, pur con i suoi limiti, costituiva un reale progresso rispetto all'attuale situazione legislativa (esso era imperniato infatti sull'abolizione dell'articolo 45 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, e sull'attribuzione delle competenze in materia alle regioni, nel pieno rispetto dell'articolo 117 della Costituzione), l'elaborazione avvenuta presso la Commissione del Senato ha eluso — con il pretesto di miglioramenti tecnici — la questione politica di fondo, che consiste nel sottrarre le cave e le torbiere allo sfrutta-

mento indiscriminato dei proprietari e nell'affidare allo Stato, e quindi alle regioni, la piena disponibilità dei suoli.

Il testo approvato da questa Commissione non solo non elimina, ma neppure intacca i privilegi dei proprietari di suoli i quali potranno continuare a percepire i proventi di una rendita fondiaria parassitaria e speculativa. Solo con il ritorno della piena disponibilità dei suoli allo Stato oggi e alle regioni domani è possibile una politica nuova, moderna, anche in questo importante settore della vita economica della nazione.

Il nostro voto contrario all'approvazione del presente disegno di legge, pertanto, è determinato dalla esigenza di eliminare la rendita fondiaria ed ogni tipo di speculazione e di dare allo Stato, e quindi alle regioni, la piena disponibilità delle cave e torbiere, consentendo l'introduzione dell'istituto della concessione. Dare poteri reali alle regioni significa esaltare il loro ruolo, le loro competenze in un settore di vitale importanza dal punto di vista dell'assetto del territorio, del suo razionale sfruttamento e della sua salvaguardia che deve essere imposta nell'interesse della collettività. Nel disegno di legge — ripeto — non sono stati purtroppo recepiti questi concetti fondamentali; pertanto, mentre ribadiamo che insieme a questo provvedimento deve essere portata avanti, da tutte le forze politiche che vogliono portare un contributo valido, la definizione di tutto l'assetto che riguarda la vecchia legislazione mineraria ormai superata, esprimiamo il nostro voto contrario all'approvazione del disegno di legge.

C A T E L L A N I . Il Gruppo del partito socialista italiano voterà a favore di questo disegno di legge, in quanto le norme in discussione, nel testo modificato, appaiono idonee alla soluzione del problema trattato. Debbo manifestare la mia sorpresa per la dichiarazione del senatore Fusi, fatta a nome di un Gruppo politico che ha attivamente collaborato alla stesura del testo suggerito dalla Sottocommissione, tanto più che le modifiche recentemente apportate sono state esaminate e discusse dalla Commissione con la massima apertura. Per parte nostra siamo convinti di avere assolto nel migliore dei modi possibili al compito di varare un provvedimento tanto atteso dalle categorie interessate.

T R A B U C C H I . Mi associo alle osservazioni del senatore Catellani e ricordo che qui non stiamo trattando delle miniere, cioè di ciò che è necessario attribuire al patrimonio dello Stato, ma di cave e torbiere e quindi praticamente di una serie infinita di casi concreti che potrebbero essere assimilabili in qualche modo alle miniere, mentre per altre cave la escavazione è assimilabile al comune uso della proprietà fondiaria (cave di argilla, eccetera).

La necessità di una legge che tenga conto, così come fa il presente provvedimento, sia dell'interesse pubblico, sia dell'interesse di coloro che lavorano, sia delle esigenze ecologiche, senza alterare la situazione giuridica attuale se non introducendo il concetto dell'autorizzazione, è al di fuori di ogni discussione. Dichiaro, pertanto, che il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . A seguito delle modifiche approvate ritengo che sia opportuno modificare così il titolo del disegno di legge: « Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere ». Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, quale risulta con le modifiche approvate.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei » (1739), d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge d'iniziativa dei deputati Romanato, Fracanzani, Moro Dino, Sanna, Terrana, Averardi, Loperfido, Giomo, Mattalia, Nicosia, Badaloni Maria, Raicich, Cingari, Elkan, Napoli, Canestrari, Calvetti, Dall'Armellina, Fusaro, Giordano, Meucci, Rausa, Busetto, Ceravolo Domenico, Girardin, Gui, Miotti Carli Amalia e Storchi: « Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il Presidente della Giunta regionale veneta ci ha inviato una lettera sui problemi connessi con il disegno di legge in titolo.

In tale lettera l'ingegner Tomelleri scrive: « Con riferimento alla nota del 13 luglio 1971 nella quale si argomenta in merito alla discussione avviata dalla 9ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 1739 " Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei " e sulle assicurazioni che la stessa Commissione richiede in merito ai lavoratori che verranno licenziati a causa della chiusura delle cave, si comunica che questa Giunta regionale sta già curando un'approfondita indagine conoscitiva in materia.

Per il momento non si è in grado di trasmettere alcun parere.

Sarà cura di questa Giunta presentare le proprie osservazioni e proposte non appena saranno ultimati i lavori di ricerca dei quali si accenna nella presente ».

Abbiamo anche convocato a Roma i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e con piacevole sorpresa abbiamo constatato che insieme ad essi sono venuti i rappresentanti di tutte le forze politiche ed economiche della provincia di Padova. I senatori De Marzi e Pegoraro che li conoscono molto meglio di me potranno integrare ciò che io dico; comunque erano presenti il rappresentante della provincia, il rappresentante della Camera di commercio, il rappresentante dell'Associazione albergatori, il rappresentante dell'Associazione degli artigiani, il sindaco di Monselice, il Comitato dei Colli. In sostanza erano presenti tutte le forze interessate al problema ed erano presenti anche gli onorevoli Fracanzani, Girardin e Gui oltre ai senatori che si erano più particolarmente interessati della questione. L'esame che ne è scaturito è stato ampio ed ha consentito anche di proporre e di ipotizzare alcune soluzioni, le quali, evidentemente, sono oggetto della discussione odierna.

Finita questa introduzione, il cui scopo era quello di riferire sulle attività svolte dalla presidenza della Commissione, ringrazio i colleghi che hanno collaborato con me in questa attività.

L A T A N Z A . Onorevole Presidente, desidero intervenire per porre una pregiudiziale.

Noi indubbiamente abbiamo svolto un ottimo lavoro nel senso di acquisire il maggior numero possibile di elementi prima di arrivare nel vivo della discussione del disegno di legge relativo alla difesa dei Colli Euganei. Però non possiamo assolutamente chiudere gli occhi di fronte a quello che è emerso dalla discussione stessa.

Come ricorderete, il rappresentante della 6ª Commissione del Senato, senatore Limoni, è venuto in questa sede per riferirci il parere di detta Commissione e ci ha criticato, forse addirittura rimproverato . . .

P R E S I D E N T E . Indubbiamente, non direttamente la nostra Commissione perchè noi siamo destinatari di decisioni altrui.

L A T A N Z A . Questa è stata la mia impressione, cioè che egli ci ha criticato per una competenza che noi ci saremmo assunti e che non rientrerebbe nelle attribuzioni di questa Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Latanza, desidero chiarire che non ce la siamo assunta; tale competenza ci è stata attribuita.

L A T A N Z A . D'accordo, ma che le cose stiano in questi termini, signor Presidente, lo si evince da un altro importantissimo fatto, che non possiamo disattendere. Il disegno di legge relativo alla difesa dei Colli Euganei arriva a noi in seconda lettura, in quanto che l'altro ramo del Parlamento già lo ha approvato. Ora io ho qui davanti a me, come credo che abbiano anche altri colleghi, il resoconto della Camera dei deputati,

dal quale si evince con assoluta chiarezza che la competenza di questa discussione alla Camera è stata attribuita alla Commissione della pubblica istruzione, cioè all'8ª Commissione.

Ed allora io chiedo: può un ramo del Parlamento attribuire una certa competenza ad una Commissione e l'altro ramo disattenderla?

D'altra parte, all'articolo 1 di questo provvedimento si dice: « Allo scopo di tutelare le bellezze naturali ed ambientali dei Colli Euganei . . . » e noi non possiamo assolutamente non tener conto di tale affermazione, la quale ci può sicuramente far dire che non siamo competenti alla discussione di questo disegno di legge.

Abbiamo anche appreso che sono stati presi contatti (e di questo ringrazio il Presidente e gli altri colleghi che hanno diligentemente collaborato) per acquisire maggiori elementi per un approfondito esame del problema, ma abbiamo avuto — come si comprende dal tono della lettera, che ci è stata letta, del Presidente della regione veneta — soltanto una risposta interlocutoria e non una risposta chiara come io ritengo avremmo dovuto avere.

Per tutte queste considerazioni, quindi, io mi permetto, signor Presidente, di fare una formale richiesta di votazione su questa mia proposta: che la 9ª Commissione non è competente alla discussione di questo disegno di legge e ne chiede alla Presidenza del Senato il deferimento alla Commissione pubblica istruzione, che io ritengo competente, come già è accaduto alla Camera dei deputati, che si è occupata del problema e che ha ritenuto di farlo discutere, in sede di competenza primaria, alla Commissione della pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli colleghi di esprimere il proprio parere su questa formale proposta del senatore Latanza.

M I N N O C C I , *relatore alla commissione.* Non credo che le argomentazioni addotte dal collega Latanza circa la non competenza della nostra Commissione ad interessarsi di questo disegno di legge abbiano una grande validità e non soltanto tenendo presente il fatto che la Presidenza del Senato ha ritenuto di assegnarlo alla Commissione industria, ma anche facendo un'attenta disamina dell'articolo 1. Tale articolo dà al provvedimento lo scopo di tutelare le bellezze naturali ed ambientali dei Colli Euganei, ma poi vieta l'apertura di nuove cave e miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970. Non c'è dubbio di sorta che per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 1 del disegno di legge la competenza primaria di questa Commissione sia fuori di discussione.

Io però apprezzo la preoccupazione del collega Latanza e l'apprezzo non soltanto perchè è stata manifestata da lui ma anche perchè alcuni organi di stampa si sono occupati della questione, insinuando, tra l'altro, che l'assegnazione alla nostra Commissione potesse in qualche modo ritardare l'*iter* del disegno di legge. È un'insinuazione che noi dobbiamo respingere nella maniera più assoluta; ma, apprezzando i motivi per cui la stampa si è lasciata andare ad un'insinuazione di questo genere ed apprezzando i motivi che il collega Latanza ha addotto allo scopo di dimostrare che la competenza dell'esame di questo disegno di legge spetta alla 6ª Commissione del Senato, io penso che la nostra Commissione potrà fare cosa egregia, tenendo conto di quanto detto dalla stampa e dal senatore Latanza, attenendosi in qualche modo a quello che è stato il parere della 6ª Commissione. Ed il parere era quello di approvare il disegno di legge così come ci è venuto dalla Camera dei deputati. Approviamo, quindi, il provvedimento nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento e verremo incontro alle richieste della stampa, della 6ª Commissione ed anche del collega Latanza.

P R E S I D E N T E . Per quanto concerne la differenza tra le decisioni della Presidenza della Camera e quelle della Presidenza del Senato, desidero precisare che il Senato è autonomo rispetto all'altro ramo del

Parlamento e quindi non nascono problemi come quello sollevato dal senatore Latanza.

Ciò detto, metto ai voti la proposta del collega Latanza.

(*Non è approvata*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonchè nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.

Nulla è innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Veronesi un emendamento sostitutivo dell'intero testo, del seguente tenore:

« Allo scopo di tutelare le bellezze naturali ed ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonchè nel territorio collinare dei comuni di Este e Monselice sono vietate le aperture di nuove cave e miniere salvo i casi in cui il loro esercizio si riferisca esclusivamente alla prosecuzione di attività industriali già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nulla è innovato per quanto attiene le concessioni minerarie da sfruttare mediante la perforazione di pozzi ».

V E R O N E S I . Non ho nulla da aggiungere poichè mi pare che l'emendamento si illustri da sè.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione*. Facendo riferimento a quanto ho avuto modo di dire nella seduta di ieri della Commissione, torno a sostenere la tesi che questo disegno di legge venga approvato senza modificazioni nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

Ritengo infatti che qualsiasi dubbio o perplessità circa la possibilità che per le cave della zona dei Colli Euganei possa venire instaurato un regime particolare sia stato completamente fugato a seguito dell'approvazione della legge n. 1582 con quella modifica da me proposta all'ultimo comma dell'articolo 4.

A questo punto desidero far presente a tutta la Commissione una considerazione: poichè ritengo che tutti siamo convinti di aver licenziato una buona legge, la n. 1582, che è auspicabile verrà quanto prima approvata anche dalla Camera dei deputati, non vedo quale difficoltà si frapponga al completamento dell'*iter* legislativo del provvedimento in discussione senza alcuna modificazione, tenuto conto che esso non avrà alcuna pratica efficacia in quanto le sue norme entreranno in vigore tra tre mesi e, per quella data, la Camera avrà probabilmente varato il disegno di legge n. 1582.

Pertanto, convinto come sono dell'opportunità ed utilità di seguire questa linea di condotta, mi dichiaro senz'altro contrario all'emendamento presentato e, anzi, preannuncio il mio voto contrario a tutti gli altri suggerimenti di modificazione che venissero eventualmente avanzati nel corso della discussione.

Ove questo mio comportamento non fosse ritenuto corretto o consono alla mia qualità di relatore, pregherei il presidente Banfi di esonerarmi dal mio incarico per attribuirlo ad altro collega.

P R E S I D E N T E . È nella facoltà del relatore di esprimere parere contrario agli emendamenti proposti al testo di un provvedimento di legge.

Questo non significa però che la Commissione, nella sua sovranità di decisione, non possa approvare qualcuno di questi emendamenti il che, senatore Minnocci, non comporta assolutamente una diminuzione del prestigio del relatore nè reca danno alla serietà del suo lavoro.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dal senatore Veronesi all'articolo 1 del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 proposto dal collega Veronesi

(*Non è approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le cave e le miniere di materiale da riporto e quelle che forniscono pietrame trachitico, liparitico e calcareo e pietrisco basaltico, trachitico, liparitico e calcareo, devono cessare ogni attività entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle di calcare per cemento e di calcare per calce idraulica, sono disciplinati dal successivo articolo 3 salvo che per le miniere il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla è innovato.

Il senatore Veronesi propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo dell'articolo 2:

« Le cave e le miniere di materiale da riporto o comunque non destinato a trasformazioni industriali, devono cessare ogni attività entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La coltivazione e l'esercizio delle altre cave e miniere in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle per calcare per cemento e per calce idraulica e trachite da taglio, sono disciplinate dal successivo articolo 3 salvo per le miniere, il cui sfruttamento avviene mediante perforazione di pozzi, per le quali nulla è innovato ».

V E R O N E S I . Poichè anche questo mio emendamento mi sembra sufficientemente chiaro, rinuncio ad illustrarlo.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2 presentato dal senatore Veronesi, cui sono sfavorevoli il rappresentante del Governo ed il relatore.

(*Non è approvato*).

Faccio presente alla Commissione che, al primo comma dell'articolo 2, il senatore Pegoraro propone di sostituire le parole « tre mesi » con le altre « sei mesi ».

P E G O R A R O . In relazione alla comunicazione fatta alla Commissione dal presidente Banfi all'inizio dell'esame del disegno di legge riguardante i Colli Euganei, devo dire che l'incontro avvenuto nei giorni scorsi per discutere dei problemi connessi al provvedimento che stiamo discutendo si è dimostrato utile e da esso sono emerse indicazioni che la nostra Commissione non può disattendere.

In conclusione nella riunione di martedì con la Presidenza della Commissione industria, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutte le forze economiche e politiche della provincia di Padova, si è convenuto di guadagnare tempo nella speranza di ottenere durante le ferie gli impegni che finora non sono venuti e quindi di modificare la legge al Senato in modo da rimandarla all'altro ramo del Parlamento. Una proposta in questo senso è stata fatta dallo stesso presentatore onorevole Francazani, presenti e consenzienti anche i dirigenti del Comitato dei Colli.

Nel caso specifico, pertanto, lo scopo dell'emendamento proposto al primo comma dell'articolo 2 non è tanto quello di posticipare l'entrata in vigore del disegno di leg-

ge da tre a sei mesi quanto quello di rinviarne l'approvazione per ottenere nel frattempo quelle garanzie che fino a questo momento mancano.

Mi auguro pertanto che la Commissione vorrà essere favorevole all'emendamento proposto che risponde allo spirito ed alle conclusioni dell'incontro che prima ho ricordato.

P R E S I D E N T E . Debbo dare atto al senatore Pegoraro dell'esattezza della sua osservazione. La proposta, in realtà, era partita dallo stesso presentatore del provvedimento, onorevole Fracanzani.

L A T A N Z A . Il disegno di legge prevede un termine di tre mesi, che un'altra parte politica ha proposto di portare a sei mesi. Naturalmente tali termini diventano aleatori ed oscillanti in relazione all'attività del Parlamento, specie nel caso che vengano apportate al disegno di legge modifiche che ne ritardino l'approvazione. Pertanto, per non rimanere nel suddetto stato di aleatorietà e per le considerazioni che già abbiamo espresse in sede di discussione generale, sulla necessità di tutelare al massimo i diritti dei lavoratori — sui quali ricadrà il maggior peso del provvedimento — desidero proporre un termine più preciso: sarebbe cioè opportuno, anzichè parlare di tre o di sei mesi, fissare la data del 1° gennaio 1972.

C O L L E O N I . Do atto al Presidente dell'obiettività con cui ha esposto la nostra posizione. Durante la riunione con i rappresentanti della provincia di Padova venne effettivamente discussa la questione dei termini d'entrata in vigore delle norme in esame e, da parte dell'onorevole Fracanzani (non era presente il primo firmatario della proposta di legge) fu accettato un procrastinamento di alcuni mesi; anzi egli parlò del 31 marzo 1972. Ora mi sembra che nessuno degli altri interessati — rappresentanti dell'industria alberghiera, degli enti per il turismo e via dicendo — abbia sollevato obiezioni alla proposta dell'onorevole Fracanzani: la ragione era quella, come mi è sembrato evidente, di lasciare un più ampio spazio di tempo all'entrata in vigore della legge regionale, che con l'emendamento presentato ieri dal relatore consente poi di superare, nella parte applicativa, la legge attuale con il mantenimento di alcune cave e linee di estrazione nella zona dei Colli Euganei.

Io sarei pertanto favorevole alla dizione « sei mesi », evitando di fissare una data precisa: in tal modo giocherebbe, evidentemente, anche la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si avrebbe un maggior respiro. Sono convinto che la regione veneta si farà carico di emanare precise norme di rispetto per i Colli Euganei, e ciò potrà rappresentare anche un incentivo per i cavatori ad essere più prudenti.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione.* Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'estrema importanza dell'emendamento presentato dal collega Pegoraro. Una volta approvato tale emendamento potremmo, a mio giudizio, approvarne anche altri: infatti, io per primo nutrivo non poche perplessità circa la formulazione del testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento; perplessità che, con l'accordo della Commissione, avevo superato considerando l'opportunità di concludere l'*iter* del provvedimento, come è noto urgentissimo. Ad ogni modo, se decideremo di approvare l'emendamento Pegoraro, ciò significherà prorogare il termine almeno fino a dieci o undici mesi, dato che il provvedimento dovrà subire per forza un arresto durante le ferie estive e, nella migliore delle ipotesi, la Camera potrà riprenderlo in esame ad ottobre. Se in quella sede non sarà ulteriormente modificato il testo da noi trasmesso, l'approvazione delle norme in esame diverrà definitiva nello stesso mese di ottobre; se invece la Camera riterrà di modificarlo a sua volta nuovamente, ecco che trascorrerà ancora del tempo.

In definitiva, signor Presidente, se approveremo degli emendamenti e rimanderemo il provvedimento alla Camera, si convalideranno le insinuazioni che sono state avanzate. Si osserverà, infatti, che il Senato ha disatteso le raccomandazioni sia della Commissione pubblica istruzione — che alcuni ancora oggi sostengono fosse quella competen-

te in materia — sia della Commissione per l'ecologia, che tra l'altro non so per quale scopo abbiamo istituita se, per una questione del genere, non si tiene conto dei suoi suggerimenti. Inoltre aumenterà nell'opinione pubblica l'allarme per quella estrazione di « rapina » che si va compiendo nei Colli Euganei da qualche anno a questa parte proprio in vista dell'approvazione di questo disegno di legge e dell'applicazione della Costituzione per quanto riguarda le competenze regionali. L'emendamento potrebbe avere una sola giustificazione, quella delle preoccupazioni esistenti in merito all'occupazione operaia; ma la situazione prospettataci in un primo momento è stata notevolmente attenuata anche a seguito degli incontri avutisi con i rappresentanti delle categorie interessate. In ogni caso, per tranquillità dei colleghi, desidero dire che, dopo la lettera da me citata in una precedente seduta e con la quale mi venivano comunicati alcuni dati dell'Ufficio provinciale del lavoro di Padova, mi sono premurato di richiedere ulteriori informazioni; tali informazioni mi sono pervenute e confermano come non si tratti che di sistemare al massimo 200 persone. Certo, a noi deve interessare anche la sorte di un solo operaio; ma in questo periodo nel quale giornalmente vanno in cassa di integrazione migliaia di operai e ne vengono licenziate altre migliaia, non capisco se sia il caso di arrestare la nostra azione legislativa (perchè di questo si tratta) per 200 unità lavorative, nei confronti delle quali abbiamo avuto le più ampie assicurazioni e da parte degli enti locali e da parte dei Ministeri del lavoro e dell'agricoltura, i quali hanno garantito che si farà tutto il possibile perchè il provvedimento non abbia conseguenze negative sull'attività lavorativa degli interessati. A tale proposito vorrei ricordare che la somma stanziata dal Ministero dell'agricoltura — 200 milioni — non è poi una somma del tutto disprezzabile in rapporto all'entità dell'occupazione nelle cave dei Colli Euganei.

Pertanto, pur essendo in linea di massima dell'opinione che sia meglio evitare, come ho detto, ogni ritardo nell'approvazione del disegno di legge, dichiaro che, ove si dovesse insistere nella presentazione di emendamenti, mi pronuncerei a favore della proposta Latanza, che diminuirebbe il tempo a disposizione dei « rapinatori » dei Colli Euganei e rappresenterebbe quindi il male minore.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Permettetemi, prima di parlare come rappresentante del Ministero del lavoro, di ringraziare come padovano tutta la Commissione — e particolarmente il relatore — per l'animo, l'entusiasmo e il senso di responsabilità con cui è stata presa a cuore una questione che riguarda, in modo particolare, la mia provincia.

Purtroppo la situazione si è aggravata: 271 operai, infatti, possono sembrare pochi nell'ambito nazionale, ma da quando è stata presentata la proposta di legge, e ancora di più dalla sua approvazione alla Camera, la situazione della zona, che tra l'altro è una zona depressa, è divenuta sempre più difficile. Bisogna tenere conto di quanto ha detto il Presidente. In fondo, nell'incontro dell'altra sera con tutte le forze politiche, sindacali, economiche e produttive padovane interessate alla materia, si è concordato di lasciare un certo lasso di tempo per due ragioni: anzitutto per la gravità della situazione economica generale della Bassa padovana, e in secondo luogo per la necessità di reperire un'altra fonte di materiale da costruzione, che possa sostituire quella notevole costituita dai Colli Euganei e che la Regione ancora non ha stabilito dove possa essere. Vorrei pertanto pregare il relatore di considerare tutto questo, così come ha fatto la stessa provincia di Padova: dobbiamo meditare ed avere anche quel minimo di tempo necessario per confermare con programmi le disposizioni venute da alcuni Ministeri. Il Presidente sa che si è parlato, da parte del Sindaco del comune di Monselice, anche di una questione che si trascina da anni: mi riferisco al cosiddetto polo industriale, che non è stato ancora realizzato; esistono poi altri problemi che si sono aggravati — ad esempio i licenziamenti in altri settori — e che preoccupano il Ministero del lavoro in quanto in quella zona è difficile per un di-

soccupato trovare altro lavoro. Bisogna quindi trovare una soluzione che tenga conto dei desideri degli stessi padovani.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi associo alle parole del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione.* Noi ci siamo preoccupati molto dei riflessi immediati del disegno di legge sull'occupazione operaia, ma abbiamo completamente trascurato alcuni riflessi, non immediati, ma futuri. Mi riferisco al turismo: che cosa significa, cioè, per la zona dei Colli Euganei, e quale danno ha portato finora al settore turistico l'estrazione incontrollata delle cave?

Quanto danno porterà l'estrazione che si verificherà dopo che avremo rimandato questo disegno di legge alla Camera dei deputati?

Signor Presidente, fatte queste osservazioni, mi rimetto alla decisione della Commissione. Debbo tuttavia dichiarare che a questo punto ci si può soltanto affidare alla speranza che la Camera approvi tempestivamente il disegno di legge n. 1582, riguardante la nuova disciplina delle cave e torbiere.

L A T A N Z A . Le argomentazioni addotte dal relatore e dal rappresentante del Governo mi hanno pienamente convinto. Propongo, pertanto, una nuova formulazione dell'emendamento da me presentato e cioè di sostituire, al primo comma dell'articolo 2, le parole: « di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » con le altre: « del 31 marzo 1972 ».

G A T T O . Richiamandomi anche alle mie precedenti dichiarazioni in argomento, desidero sottolineare il valore emblematico del provvedimento in discussione. I provvedimenti di carattere particolare non riscuotono generalmente il mio favore, ma voterò il disegno di legge riguardante i Colli Euganei come avrei votato un disegno di legge riguardante, ad esempio, il Monte Erice. Qualcuno di voi ha ascoltato la risposta all'interrogazione del senatore Cifarelli e mia sulla distruzione che si sta operando in uno dei promontori più famosi dell'antichità classica e si sarà reso conto che occorre in questo momento che il Parlamento assuma un atteggiamento rigoroso, più di quanto lo stesso Governo non abbia dimostrato di fare in questo settore. Io ritengo che il Parlamento debba dare una manifestazione esemplare approvando il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. Pertanto dichiaro che il mio voto sarà contrario ad ogni modificazione.

V E R O N E S I . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione delle proposte di modificazione all'articolo 2 e che non parteciperò più alla discussione del disegno di legge, poichè non mi sento di condividere una maniera di legiferare che giudico poco seria.

Quando abbiamo preso in esame questo disegno di legge ho dichiarato che avrei potuto esprimere parere favorevole solo se si fosse attribuito al provvedimento un valore emblematico, simbolico. È chiaro, però, che accettando tale tesi, non si può essere poi troppo pietisti per una parte o per l'altra. Ogni legge, anche se applicata seriamente, non può evitare un minimo di ingiustizia; quando si vogliono fare leggi che fino al millesimo evitino ogni possibilità di ingiustizia, si finisce con il fare leggi che talora creano ancora più ingiustizie.

Se oggi il Governo dichiara che in questo periodo sono avvenuti fatti tali per cui la disoccupazione di alcune centinaia di persone diventa assai più grave per una realtà che si è modificata, conferma la verità per noi pacifica e cioè che abbiamo il dovere di procedere ad un esame più approfondito della materia legislativa che ci viene sottoposta: cioè se si vuole aprire una discussione di diritto e merito, bisogna aprirla sotto ogni aspetto, bisogna avere il coraggio di approfondire l'esame.

Non possiamo chiudere gli occhi per non vedere alcune situazioni e, poi, ad un certo momento, modificarle.

Richiamo quale esempio l'articolo 3 che è molto breve. Onorevoli colleghi, se ci trovia-

mo di fronte a problemi che hanno attinenza con attività industriali è necessario chiamare a decidere le persone che siano competenti in campo industriale! Non è possibile che i piani di coltivazione siano delibati, decisi e autorizzati dal Sovrintendente alle Belle arti; questi ha altre responsabilità da portare avanti.

In questo quadro perchè non riconosciamo che, pur esistendo i Sovrintendenti alle Belle arti e pur esistendo il Ministero della pubblica istruzione, gran parte del patrimonio artistico del nostro Paese va in distruzione? Perchè non ricordiamo tutti i furti che avvengono liberamente nei musei ed il decadimento degli stessi pur essendoci i Sovrintendenti?

Per mia parte desideravo affrontare il problema di merito ma, visto che si è ritenuto opportuno non farlo, ero pronto ad accettare — come ha detto il collega che mi ha preceduto — un provvedimento che avesse un significato emblematico. Visti però gli orientamenti testè emersi da parte del Governo e della maggioranza, siccome non voglio essere considerato uno strumentalizzato (non ho le paure manifestate dal senatore Minnocci perchè io sono persona libera e credo di avere nei confronti dell'opinione pubblica e dei vari giornalisti che si interessano del problema le carte in regola come loro e più di loro), confermo che non parteciperò più alla discussione del disegno di legge poichè non mi sento di condividere una maniera di legiferare che giudico poco seria.

P E G O R A R O . Onorevole Presidente, desidero richiamare ai colleghi il fatto che si tratta di una questione estremamente delicata e complessa. All'inizio della discussione, per non far perdere troppo tempo ai colleghi, non ho insistito molto nell'esporre l'orientamento emerso nel corso dell'incontro con tutte le forze politiche ed economiche padovane dell'altro giorno. Desidero tuttavia ricordare ai colleghi quanto è accaduto a Monselice alcuni mesi fa non appena si è saputo che la Camera dei deputati aveva approvato il disegno di legge e che questo era stato trasmesso al Senato per la definitiva approvazione. È stata organizzata nella zona una manifestazione di protesta con la partecipazione di alcune migliaia di lavoratori, autotrasportatori, eccetera, nel corso della quale sono state incendiate alcune macchine e qualcuno ha effettivamente « pescato nel torbido ». L'approvazione della legge è stata strumentalizzata per propri fini dai padroni delle cave.

Ora per quanto concerne il mio emendamento, che è condiviso da molti colleghi della maggioranza, esso tende appunto ad evitare, per quanto possibile, speculazioni. È opportuno fissare la data come da mia proposta perchè, signor Presidente, quando si dice « chiusura al 31 marzo 1972 », io sono convinto che qualcuno strumentalizzerà subito questo fatto; qualcuno che vuole pescare nel torbido potrà licenziare immediatamente gli operai delle cave e potrà creare, effettivamente, una grande confusione che non può non preoccuparci.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione.* Quando si parla di 6 mesi, mi pare che non possano sorgere dubbi. Si tratta semplicemente di fare dei conti!

P E G O R A R O . Non è per niente la stessa cosa, onorevole relatore, anche perchè alla Camera questo provvedimento verrà approvato se ci saranno quegli impegni che finora sono mancati. Questa è la realtà, onorevoli colleghi. Noi approviamo oggi un provvedimento con riserva. È questo un fatto sul quale la Commissione industria deve meditare per stabilire se è una cosa più o meno giusta. Ma, dal momento che stiamo discutendo, mi sembra che si accetti che venga approvato il disegno di legge con riserva, cioè sapendo che sarà approvato dalla Camera soltanto se dai Ministri competenti verranno quegli impegni di contropartita che finora non sono venuti.

Per questo motivo ribadisco che sono assolutamente contrario alla dizione del « 31 marzo », mentre mi sembra molto più opportuno, tenendo conto dello spirito che è emerso nella riunione dell'altro giorno più volte citata, stabilire una data come quella

da me proposta, cioè sei mesi dopo l'approvazione della legge.

COLLEONI. Desidero fare una dichiarazione di voto.

Chiedo scusa, ma non riesco a comprendere il motivo di questa discussione, perchè il 31 marzo equivale ai 6 mesi; non c'è differenza. Quindi, per il Gruppo della democrazia cristana, che ha partecipato alle discussioni fatte con gli amici padovani, compresi i rappresentanti della CGIL, CISL e UIL — nel corso delle quali sono state manifestate alcune preoccupazioni, e la conclusione è stata che era necessario dare un po' più di respiro per poter provvedere alla sistemazione della mano d'opera locale prima di chiudere le cave — va bene l'una e l'altra data. Se si vuole votare la dizione « del 31 marzo 1972 » siamo pronti ad approvarla perchè corrisponde esattamente a 6 mesi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Latanza tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo 2, le parole: « di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge », con le altre: « del 31 marzo 1972 ».

(*È approvato*).

Essendo stato approvato questo emendamento, quello presentato dal senatore Pegoraro è pertanto precluso.

MINNOCCI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, arrivati a questo punto, dopo la votazione testè avvenuta, debbo dare atto della pertinenza degli argomenti trattati poc'anzi dal collega Veronesi. Egli ha detto cose che avevo detto anch'io, all'inizio, quando ho riferito su questo disegno di legge, cioè che tale provvedimento poteva essere approvato nello stesso testo pervenutoci dalla Camera dei deputati per la urgenza di porre riparo ad una certa situazione. Ma se dobbiamo rimandarlo all'altro ramo del Parlamento per la modifica testè approvata, allora tutti i dubbi che avevo espresso per primo e che sono stati ribaditi dal collega Veronesi acquistano immediatamente validità.

Questo è un disegno di legge che non tiene il minimo conto della realtà regionale. E spero che a questo punto i compagni comunisti, i quali anche nel corso della discussione dell'altro disegno di legge che regolamenta la ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere sono stati strenui difensori delle prerogative delle Regioni, mi diano ragione! Questo è un disegno di legge che, così come ci è pervenuto dalla Camera, fa concludere che non esistono addirittura le Regioni, tanto che si potrebbe addirittura parlare di una incostituzionalità del disegno di legge così come è formulato.

Poi vi sono anche altre norme del provvedimento che suscitano numerose altre perplessità, alcune delle quali sono state giustamente ricordate poco fa dal collega Veronesi. Quando, ad esempio, in materia di cave, la competenza viene attribuita esclusivamente al Sovrintendente alle Belle arti, allora veramente ha ragione il senatore Latanza quando dice che la competenza a discutere di questo provvedimento spetta alla Commissione pubblica istruzione. Un'altra osservazione, che è stata fatta, mi pare, anche dal senatore Colleoni, riguarda la cartina allegata al disegno di legge: è una cartina che non dice niente, che potrebbe far sollevare una enorme quantità di questioni di carattere legale.

A questo punto perciò io direi che veramente ci converrebbe affidarci, come dicevo poco fa, alla speranza che possa essere rapidamente approvato dall'altro ramo del Parlamento il disegno di legge n. 1582 in modo che il problema dei Colli Euganei possa rientrare nella normativa generale di questo provvedimento e del disegno di legge in discussione non se ne parli più perchè, a mio giudizio, non è più utile.

PRESIDENTE. A questo punto mi corre l'obbligo di chiedere al senatore Pegoraro se egli insiste sull'emendamento da lui presentato tendente ad aggiungere tre nuovi commi, dopo il primo comma dell'articolo 2. Nel caso che egli insistesse, infatti, poichè tale emendamento implica oneri fi-

nanziari, si dovrebbe sospendere la seduta per consentire alla Commissione finanze e tesoro di esprimere il suo parere.

P E G O R A R O . Per non pregiudicare l'*iter* del disegno di legge facendo esaminare la modificazione da me proposta dalla Commissione finanze e tesoro per il parere di competenza, dichiaro di ritirare gli emendamenti de me presentati riservandomi di sottoporre alla Commissione ed al Governo, prima della votazione finale sul provvedimento, un ordine del giorno che recepisca lo spirito delle modificazioni da me suggerite.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, ed avendo il senatore Pegoraro ritirato l'emendamento proposto, metto ai voti l'articolo 2 quale risulta dopo la modificazione, proposta dal senatore Latanza ed approvata dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 3.

La continuazione delle attività estrattive, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, è subordinata all'approvazione di un apposito progetto di coltivazione da parte del Soprintendente ai monumenti competente.

Tale progetto, contenente precise indicazioni, documentate graficamente e fotograficamente, in merito alle modalità e ai tempi di escavazione, nonchè alla sistemazione finale del suolo, deve essere presentato entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in mancanza, l'attività estrattiva cessa allo scadere dei tre mesi suddetti.

Il Soprintendente provvede sulla domanda entro tre mesi dalla data di presentazione del progetto, sentiti i pareri del Consiglio regionale, del Consiglio comunale interessato per territorio e del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei. Resta salva, al riguardo, e per tutta la materia afferente alle cave, la competenza della Regione ad emanare apposite norme legislative.

Nel caso di approvazione del progetto il Soprintendente dispone le prescrizioni, i termini, i limiti e i vincoli ritenuti necessari per la salvaguardia delle bellezze naturali e ambientali della zona. Le opere progettate devono comprendere un programma per un periodo che non potrà comunque essere superiore alla durata di cinque anni; trascorso tale periodo ed attuate le sistemazioni del terreno, l'esecuzione di eventuali nuovi lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione del Soprintendente.

Qualora, invece, la prosecuzione dell'attività estrattiva risulti di pregiudizio all'ambiente paesaggistico e naturale, il Soprintendente respinge il progetto e dispone la cessazione dell'attività stabilendo le relative modalità.

(*È approvato*).

Art. 4.

La prosecuzione dell'attività estrattiva oltre i termini di cessazione previsti dalla presente legge oppure in contrasto con il progetto approvato dal Soprintendente è punita con l'arresto sino a sei mesi e l'ammenda da cinque a dieci milioni di lire.

La pena è triplicata nel caso di apertura abusiva di nuove cave o miniere.

Indipendentemente dalle sanzioni penali, di cui ai precedenti commi, i contravventori dovranno provvedere a proprie spese alla riduzione in pristino; qualora questa non sia possibile, essi sono tenuti al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione.

La riduzione in pristino o la determinazione dell'indennità è disposta dal Soprintendente.

Si applicano a tal proposito i commi secondo e seguenti dell'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, intendendosi sostituito al Ministro per la pubblica istruzione il Soprintendente ai monumenti.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1347.

(*E approvato*).

In relazione ad un'osservazione fatta prima dal senatore Colleoni desidero precisare che sulla cartina allegata al disegno di legge il tratteggio corrisponde ad un tracciato stradale; pertanto, l'individuazione della zona non può dare luogo ad equivoci.

Prima di passare alla votazione sul disegno di legge nel suo complesso, do lettura del preannunciato ordine del giorno del senatore Pegoraro firmato anche dal senatore Colleoni:

« La 9ª Commissione del Senato, nell'atto di votare il disegno di legge n. 1739, considerate le preoccupazioni emerse in ordine all'occupazione operaia e ai problemi connessi con la chiusura delle case nella zona dei Colli Euganei,

impegna il Governo a predisporre misure organiche in relazione:

a) alle esigenze di risistemazione dei colli deturpati e di rimboschimento dell'intero comprensorio;

b) ad un piano per l'occupazione operaia ed artigianale per impedire l'ulteriore degradazione economica del già depresso comprensorio;

c) alla sollecita realizzazione di misure di industrializzazione della bassa padovana;

impegna inoltre il Governo a prendere contatto con la Giunta regionale veneta affinchè venga sollecitamente definito il piano geologico per il reperimento di materiali alternativi nell'ambito della regione ».

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione*. Mi astengo dalla votazione dell'ordine del giorno, non avendo alcuna fiducia nell'operatività della legge alla quale esso fa riferimento nel prossimo futuro. Lo ritengo anzi del tutto inutile nel senso che il Governo dovrà essere impegnato, tra non molto, con l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1582, a predisporre tutti i provvedimenti che riterrà opportuni per risolvere il problema dell'occupazione operaia nelle zone interessate; ed è certo che il provvedimento in esame non sarà operante prima di quello.

B E R L A N D A . Mi associo al relatore, dichiarando anch'io di astenermi dalla votazione dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Pegoraro e Colleoni, accolto dal Governo e sul quale il relatore ha dichiarato di astenersi.

(*È approvato*).

P E G O R A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero motivare brevissimamente il voto di astensione dei senatori del Gruppo comunista. Come è risultato dai lavori in Commissione il Gruppo comunista si è opposto all'approvazione del disegno di legge n. 1739 sui Colli Euganei senza la contemporaneità di adeguate misure in ordine all'occupazione e ai problemi derivanti dalla chiusura di un certo numero di cave. Questa nostra posizione si è dimostrata giusta ed è stata, alla fine, accettata da tutte le forze politiche, sociali ed economiche della provincia di Padova che, nell'incontro promosso dalla Presidenza della Commissione, hanno convenuto che bisogna rinviare l'approvazione definitiva della legge in attesa di più precisi impegni da parte del Governo. Questo orientamento è stato accolto dalla Commissione — anche se avrei preferito una formulazione diversa per non dar adito a speculazioni di alcun genere — e si è concretato con l'approvazione di un emendamento all'articolo 2 che di fatto rinvia il disegno di legge alla Camera.

Desidero aggiungere che deve essere ben chiaro a tutti che se il disegno di legge sui

Colli Euganei non è stato definitivamente approvato, le responsabilità ricadono su quelle forze di Governo, e in modo particolare sulla democrazia cristiana, che da almeno dieci anni promettono posti di lavoro alternativi (vedi area attrezzata di Este-Monselice) senza mantenere poi gli impegni assunti. Da qui la nostra decisione di presentare gli emendamenti allo scopo di ottenere subito dal Governo impegni precisi in modo da rendere più sollecito l'*iter* successivo del disegno di legge.

Desidero concludere, onorevole Presidente, affermando che noi continueremo l'azione per ottenere prima dell'approvazione definitiva della legge precise garanzie in ordine all'occupazione e ai restanti problemi derivanti dalla chiusura di un certo numero di cave, perchè questo soltanto è il modo concreto per difendere le bellezze naturali ed ambientali dei Colli Euganei e allo stesso tempo ottenere un nuovo tipo di sviluppo del comprensorio nell'interesse dei lavoratori e dell'economia veneta e padovana.

M I N N O C C I , *relatore alla Commissione.* Dichiaro che, come mi sono sono astenuto dalla votazione degli articoli, mi asterrò dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT BRUNO ZAMBIANCHI